



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 2/2017

1. *HABEMUS PERITI*: L'ORDINANZA DI NOMINA DEGLI ESPERTI NEL CASO DELLA DELIMITAZIONE MARITTIMA TRA COSTA RICA E NICARAGUA.

[*Délimitation maritime dans la mer des caraïbes et l'océan pacifique \(Costa Rica c. Nicaragua\)*, Ordonnance, 31 mai 2016](#)

[*Délimitation maritime dans la mer des caraïbes et l'océan pacifique \(Costa Rica c. Nicaragua\)*, Ordonnance, 16 juin 2016](#)

Con l'ordinanza del 31 maggio 2016, la Corte internazionale di giustizia si è avvalsa dei poteri di cui all'art. 50 dello Statuto per ottenere una perizia da esperti indipendenti nel caso della *delimitazione marittima* tra Costa Rica e Nicaragua. In una seconda ordinanza del 16 giugno 2016, emanata dalla Corte dopo aver sottoposto i nominativi dei possibili esperti alle eventuali osservazioni delle parti, la Corte ha nominato due esperti per effettuare una visita *in loco*. Oltre al perito nominato dalla camera della Corte nel caso del *Golfe du Maine* ([C.I.J. Recueil 1984](#), figura che, in quel caso, presentava più rassomiglianze agli assessori di cui all'art. 30 dello Statuto), l'unica occasione nella quale la CIG ha nominato esperti indipendenti per accertare i fatti di una controversia è stato nel caso dello *Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Albanie)* ([C.I.J. Recueil 1948, p.124](#)), negli anni Quaranta. Data la novità di questa prassi – e considerando il più ampio dibattito sugli strumenti a disposizione della Corte per affrontare questioni di elevata complessità tecnica o scientifica – alcuni aspetti delle ordinanze meritano attenzione. Tra questi si segnalano: (a) la funzione che sarà svolta dai periti; (b) il ruolo delle parti nella procedura di nomina degli esperti; (c) alcuni problemi relativi al principio di trasparenza; e (d) il costo della perizia.

1. *La funzione svolta dagli esperti*

Un primo punto interessante di queste ordinanze riguarda la funzione che i periti sono chiamati a svolgere. Ciò contribuisce a chiarire la portata dell'art. 50 dello Statuto della Corte.

Questa disposizione stabilisce che la Corte “a tout moment (...) peut confier une enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix”. La limitata prassi collegata a questo articolo ha sempre portato la dottrina ad interrogarsi sull'estensione ed i limiti di questi poteri (su questo, si veda C. Tams, ‘Article 50’, in A. Zimmermann, C. Tomuschat, K. Oellers-Frahm e C. Tams (a cura di), *The Statute of the*

International Court of Justice: A Commentary, 2a ed., Oxford, OUP, 2012, pp. 1286-1299). Secondo l'ordinanza in esame, i due periti nominati (esperti in geografia e geomorfologia) devono “rassembler, en se rendant sur place, l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'état de la côte entre le point situé sur la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure et le point de la côte le plus proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points peuvent être identifiés à l'heure actuelle” (*Ordinanza del 31 maggio*, para. 4). Si tratta, dunque, di una funzione essenzialmente collegata alla raccolta di elementi per accertare i fatti determinanti della controversia; fatti, questi, sui quali le parti non sono d'accordo. In questo senso, la Corte ha espressamente osservato che le parti “were unable to reach agreement on the starting point of the maritime boundary” (*Memoria della Costa Rica*, p. 6, para. 8). In maniera simile, nel caso del *Détroit de Corfou*, la Corte aveva ritenuto che “certains points, débattus entrel es Parties, rendent une expertise nécessaire” (*Ordinanza 1948*, p. 124, corsivo aggiunto) e quindi aveva nominato esperti navali per realizzare una visita *in loco*.

Per ora, e a meno che la Corte decida diversamente in ulteriori fasi della procedura, le ordinanze sembrerebbero suggerire che l'uso dei poteri dell'art. 50 dello Statuto siano strettamente collegati alla raccolta degli elementi di fatto che sono alla base di una controversia. Tuttavia, l'ordinanza prevede anche che i periti “assisteront, en tant que de besoin, à la procédure orale. Ils répondront aux questions des agents, conseils et avocats des Parties”. Questo passaggio suggerisce che gli esperti, nel caso di specie, potranno anche svolgere una funzione di chiarimento dei fatti individuati nella visita *in loco*. Inoltre, nell'offrire alle parti l'opportunità di esaminare i risultati dell'*expertise* e la metodologia scientifica utilizzata dagli esperti nell'accertamento dei fatti di carattere tecnico, la Corte sembra garantire non solo il rispetto del principio del *due process*, ma anche del cosiddetto *scientific due process*.

Per altro verso, quando la Corte ha avvertito la necessità di comprendere aspetti tecnici di una controversia, si è servita in passato di altre forme di consulenza tecnica come, per esempio, l'uso di periti informali nominati dalla cancelleria della Corte (i cosiddetti *expert fantômes*). In altri casi si è invece affidata esclusivamente alle prove tecniche offerte da periti-testimoni presentati dalle parti e sottomessi alla procedura di *cross-examination* (*Chasse à la baleine dans l'Antarctique* e *Construction d'une routeau Costa Rica le long du fleuve San Juan*). Queste funzioni risultano più connesse all'idea di *fact-assessment* e sembrano allontanarsi della funzione di *fact-finding* affidata ai periti nel presente caso.

Sempre con riguardo alla funzione svolta da questi periti nel risolvere la controversia, sarà interessante verificare quale peso probatorio verrà attribuito ai risultati delle indagini di questi esperti. Se nel caso del *Détroit de Corfou* la Corte aveva osservato che essa “ne peut manquer d'attacher un grand poids à l'avis d'experts qui ont procédé à un examen des lieux entouré de toutes les garanties d'information exacte et d'impartialité” (*Arrêt Fond, I.C.J. Reports 1949*, p. 21), è possibile immaginare che lo stesso *dictum* si applichi anche nel caso in commento. Resta da vedere quale sarà l'atteggiamento delle parti in relazione ai rapporti degli esperti ed i potenziali effetti su questa presunzione di indipendenza e di maggiore peso probatorio.

2. Le parti e la procedura di nomina degli esperti

Un secondo punto interessante che emerge dell'ordinanza riguarda il ruolo delle parti nello stabilire la necessità di una *expertise*.

Mentre in passato quando una delle parti non era d'accordo con la nomina dei periti la Corte ha preferito non nominarli, nella presente controversia la Corte ha nominato periti

anche se una delle parti aveva osservato “qu’il n’estimait pas nécessaire de faire procéder à une visite d’experts sur les lieux”(Ordinanza 31 maggio, para. 6). Questo sembra essere un dato interessante che dimostra come la procedura di nomina di periti sia indipendente dall’accordo delle parti. Nell’ordinanza, la Corte, dopo aver fatto riferimento a tale disaccordo ha osservato che “certains éléments factuels relatifs à l’état de la côte pourraient se révéler pertinents aux fins de régler le différend qui lui a été soumis, lequel est notamment relatif à la délimitation de la frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, et que, à cet égard, elle gagnerait à bénéficier d’une expertise” (Ordinanza 31 maggio, para. 8). Si potrebbe concludere che, anche se la Corte ritenga importante sentire le parti riguardo la nomina di periti e prenda atto delle loro posizioni, il ricorso all’art. 50 per effettuare una visita *in loco* costituisce un potere discrezionale della Corte. In altre parole, si tratta di un potere necessario allo svolgimento della sua funzione giurisdizionale di risolvere la controversia attraverso un corretto accertamento dei fatti.

L’assenza di accordo in relazione alla visita di periti in territori sovrani di uno Stato può sollevare problemi pratici non facili da superare. In questo senso, sembra interessante che la Corte abbia nel *dispositif* ricordato l’obbligo delle parti di fornire “l’assistance requise aux fins des opérations d’expertise.” (Ordinanza 31 maggio, *dispositif*). Si tratta, dunque, di garantire, attraverso l’obbligo di cooperazione, lo svolgimento delle funzioni degli esperti e, di conseguenza, della funzione giudiziaria della Corte. Si può sostenere che l’assenza di collaborazione con gli esperti potrebbe implicare, dunque, la violazione dell’ordinanza della Corte e, di conseguenza, l’eventuale responsabilità dello Stato autore della violazione. Meno chiare sembrano invece le conseguenze di questa violazione.

3. La nomina degli esperti e il principio di trasparenza

Se la decisione della Corte di nominare esperti indipendenti può essere valutata positivamente per il suo carattere innovativo, alcuni aspetti della decisione sembrano invece in contrasto con il principio della trasparenza.

Per quanto riguarda la scelta e la nomina degli esperti, le informazioni circa la procedura seguita dalla Corte non sembrano essere (ancora) interamente a disposizione del pubblico. Mentre nel caso del *Détroit de Corfou* sono state rese pubbliche le lettere del cancelliere ad alcuni governi recanti la richiesta di suggerimenti circa il nome di esperti navali per la controversia (*Détroit de Corfou, Correspondence*, Tome V, p. 170), non ci sono elementi disponibili che permettano di capire come si sia svolto il processo di scelta dei due esperti nel caso in esame. Per una maggiore trasparenza della procedura, sarebbe interessante capire come la Corte è arrivata a questi due nomi e perché ha scelto questi e non altri esperti. Ci si potrebbe domandare, per esempio, quale è stato il peso della nazionalità di questi periti nel suo processo di scelta (uno è francese, l’altro spagnolo), nonché quali sono stati gli altri criteri presi in considerazioni dall’organo giurisdizionale per la scelta.

Una maggiore trasparenza su queste componenti non solo potrebbe servire a risparmiare alla Corte eventuali critiche sulla indipendenza dei periti, ma servirebbe anche a chiarire quale è il metodo per individuare i consulenti tecnici che potrebbero aiutare la Corte in future controversie. Interessante, tuttavia, è il fatto che il Presidente della Corte abbia sottomesso i nomi di questi esperti alle parti prima della nomina definitiva. Ciò costituisce un chiaro elemento di distinzione tra il caso in esame e quello dello *Détroit de Corfou* che soddisfa le richieste imposte dal principio del *due process*. Questa pratica sembra

trovare corrispondenza anche nella prassi recente di nomina di esperti in alcuni tribunali arbitrali (e.g. *Guyana/Suriname* e *The South China Sea Arbitration*).

Un terzo aspetto interessante relativo alla trasparenza della procedura riguarda il passaggio nel *dispositif* dell'ordinanza del 31 maggio in cui la Corte stabilisce che “[l]e greffier pourvoira au secrétariat des experts. Il pourra désigner à cet effet des fonctionnaires du Greffe”. Se è probabile che a questi funzionari - membri della cancelleria – sia attribuito il mero compito di assistere gli esperti da un punto di vista amministrativo, non è escluso che eventualmente possano corrispondere ai periti “engagés par le Greffe de la Cour à des fins purement internes” (P. Couvreur, ‘Le règlement juridictionnel’ in SFDI (ed.), *Le processus de délimitation maritime: étude d'un cas fictif*, Colloque international de Monaco du 27 au 29 mars 2003, 2004, p. 384), ovvero ai cosiddetti esperti “fantasmi” impiegati (e ampiamente criticati) in passato. Anche in questo caso, viene da chiedersi se le identità di questi funzionari non debbano altresì essere pubblicizzate (così come il ruolo da loro svolto), nel caso in cui vengano nominati, al fine di incrementare la trasparenza della procedura davanti alla Corte.

4. Esperti indipendenti e costo della perizia

Un ultimo elemento che la nomina di periti in questo caso sembra confermare è quello del costo della perizia come un elemento di cui tenere conto al fine di decidere se ricorrervi. Sembra rilevante, a questo riguardo, che il presidente della Corte internazionale di giustizia abbia riservato parte del suo discorso annuale davanti all'Assemblea generale delle Nazioni unite per ribadire che “même si le coût additionnel de cette opération est relativement modeste – il s'élève à 120 000 USD –, il ne saurait être absorbé par le budget actuel de la Cour, réduit de 10 % par rapport à la dotation pour l'exercice 2014-2015” ([Discorso 27 ottobre](#), p. 8).

Sembra esistere qui un chiaro contrasto tra l'impatto dell'uso di esperti sul bilancio della Corte e l'impatto del costo degli esperti delle spese delle parti. Solo per fare un esempio, nel caso del *Différend territorial et maritime (Nicaragua v. Colombie)*, gli esperti hanno avuto un costo per la Colombia pari a 491.495 USD, mentre più di 4 milioni USD sono stati pagati ad avvocati stranieri. (Su questo, si veda A. Miron, ‘Le coût de la justice internationale. Enquête sur les aspects financiers du contentieux interétatique’, AFDI, 2015, pp. 273-274). Mentre per le parti i costi di impiego di periti (o di testimoni) nei loro *team* sembrano minori in confronto all'ammontare pagato per gli avvocati, per la Corte il costo di questa *expertise* sembra avere un impatto più alto nel suo budget annuale (il budget totale della CIG di 2014/2015 è di 51.403.100). Questo dato aiuta a spiegare perché la Corte in passato non abbia fatto un più frequente ricorso all'art. 50 e abbia preferito, piuttosto, affidarsi alla *expertise* presentata dalle parti.

* * *

Alla luce di questi quattro elementi relativi alla nomina dei periti, è possibile fare un'ulteriore riflessione sulla funzione della Corte internazionale di giustizia come organo giurisdizionale. Per alcuni autori, il fatto che la Corte, sin dal caso *Corfu*, si sia rifiutata di nominare esperti poteva essere interpretato come un segno di una corte essenzialmente influenzata da logiche arbitrali (su questo, si veda in generale S. Forlati, *The International Court of Justice: An Arbitral Tribunal Or a Judicial Body?*, Springer, 2014). In passato la Corte ha,

per certi versi, svolto un ruolo molto passivo nell'accertamento dei fatti, lasciando alle parti il controllo delle prove. Nel caso in esame, al contrario, si assiste ad una Corte che, anche in assenza di accordo tra le parti, nomina periti e, raccogliendo prove *in loco*, decide di accertare autonomamente i fatti di una controversia. Sembra essere una corte che cambia, anche se lievemente, il suo normale approccio. Se questo atto rappresenta una eccezione alla regola oppure un primo passo verso un atteggiamento più attivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale è difficile da stabilire con certezza. "*Habemus periti*", si potrebbe finalmente dire. Resta da capire quali saranno i contributi di questi periti, sia nel risolvere la presente controversia, sia nel chiarire le procedure relative all'arrugginito art. 50, sia, infine, al maggiore dibattito sui poteri e le funzioni di una corte internazionale.

LUCAS CARLOS LIMA